



COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

Ordinanza n. 17

del 03.05.2018

Il Sindaco

- VISTA la comunicazione del Responsabile della U. F. di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USPI AG attesta che nell'allevamento ovino con codice 012AG001 di proprietà di BUSCAGLIA ONOFRIO, posto in loc. PIANO DI BUFFA di questo Comune, sede di focolaio di Scrapie, sono presenti solo animali con genotipo di proteina prionica resistente alla Scrapie stessa, a far data dal 14 MARZO 2018.;
- VISTA la Legge di Riforma Sanitaria n° 833/78 ;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n°1265, e successive modificazioni;
- VISTA la O.M. 10.5.91 " Norme per la Profilassi di malattie animali"
- VISTO il D.M. 8.4.1999 " Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini";
- VISTO il D.Lvo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico ordinamento Enti Locali";
- VISTO il Regolamento (CE) n° 999/2001 modificato dal Reg. CE1942/2004 e 253/06
- SENTITO il parere del Responsabile del Servizio Attività Veterinarie dell'Azienda Sanitaria Provinciale I AG;
- RICHIAMATA la propria ordinanza n° 22, prot. n° 10376 del 17 MAGGIO 2017.
- VISTA la proposta di revoca provvedimenti sanitari di Polizia Veterinaria prot. n.71048 dp V10/18 del 27/04/2018 del Responsabile distrettuale U.F. Sanità animale

ORDINA

- 1) - la revoca della propria Ordinanza n. 22, emanata con prot. n° 10376 del 17 MAGGIO 2017
- 2) - che tutti gli ovini e/o caprini di età superiore a 18 mesi regolarmente macellati o morti in azienda fino al MARZO 2020 (periodo di 2 anni) siano sottoposti a test per *encefalopatie spongiformi trasmissibili*;
- 3) - che in caso di conferma di BSE in un ovino tutti i ruminanti appartenenti all'allevamento vengano uccisi e distrutti;
- 4) - che siano introdotti in azienda solo arieti di genotipo ARR/ARR e femmine con almeno un allele ARR e nessun allele VRQ; fino al 1° gennaio 2021, su parere favorevole della Regione, si può consentire l'introduzione di femmine non gravide di genotipo ignoto;
- 5) - che siano introdotti in azienda solo animali provenienti da aziende come da art.5 Decreto 8 aprile 1999,
- 6) - che gli ovini con genotipo ARR/ARR possano essere movimentati dall'azienda senza restrizioni;
- 7) - che gli ovini con un solo allele ARR escano dall'azienda per essere avviati esclusivamente alla macellazione; le pecore con un allele ARR e nessun allele VRQ possono però essere utilizzate per il ripopolamento di altre aziende infette in cui si sia proceduto all'abbattimento totale o selettivo;
- 8) - che le restrizioni alla movimentazione in ingresso e in uscita dall'azienda vengano mantenute fino al MARZO 2020. (periodo di 2 anni), a condizione che tutti gli ovini di età superiore ai 18 mesi macellati o morti in azienda e sottoposti a test fino a tale data abbiano fornito esito negativo per encefalopatie spongiformi trasmissibili.

I Signori BUSCAGLIA sono tenuti a fornire tutta la necessaria collaborazione alle operazioni. Il personale di vigilanza e ispezione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale ASP I AG ed il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, di far osservare la presente ordinanza che entra subito in vigore.

Per quanto non previsto dal presente provvedimento si intendono richiamate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Dalla Residenza Municipale

Il presente atto viene notificato a :

- Al Sig. Buscaglia Onofrio Rappresentante legale e proprietario dell'azienda in causa;
- Servizio Veterinario ASP I di Agrigento Distretto di Casteltermini;
- Alla Polizia Municipale ed alle forze dell'ordine presenti nel territorio comunale.

Il Sindaco

Dott. Gioacchino Nicastro



Gioacchino Nicastro